

**FRANCESCO CARNELUTTI ALLA RADIO:
IL CONTRIBUTO ALLA NARRAZIONE COLLETTIVA SULLA PENALITÀ
DEGLI ANNI CINQUANTA**

CLAUDIO SARZOTTI*

Abstract: il saggio prende in esame testi pubblicati dalle Edizioni Rai tratti da alcune trasmissioni radiofoniche all'inizio degli anni Cinquanta Francesco Carnelutti nei quali il giurista friulano espone gli elementi caratteristici della giustizia penale, così come essa viene quotidianamente praticata nelle aule di giustizia. Tali testi vengono analizzati nella prospettiva di valutarne il contenuto come contributo alla narrazione collettiva sulla penalità dell'Italia di quegli anni. Ne emerge una descrizione del diritto penale vivente alquanto disincantata, attraverso una critica serrata a quanto la giustizia penale promette, ma non è in grado di mantenere. Si tratta di testi che oltre alla loro valenza divulgativa, contengono anche delle precise indicazioni normative di tipo deontologico per tutti i giuristi che operano all'interno del sistema penale.

Keywords: narrazione collettiva – giustizia penale – diritto vivente – deontologia professionale

Abstract: the paper examines texts published by Edizioni Rai taken from radio broadcasts in the early 1950s by Francesco Carnelutti, in which the Friulian jurist outlines the characteristic elements of criminal justice as it is practiced daily in courtrooms. These texts are analyzed with a view to evaluating their content as a contribution to the collective narrative on criminal justice in Italy during those years. What emerges is a rather disenchanted description of living criminal law, through a sharp critique of what criminal justice promises but is unable to deliver. In addition to their informative value, these texts also contain precise normative guidelines of a deontological nature for all jurists working within the criminal justice system.

Keywords: collective narrative – criminal justice system – law in action – legal ethics

* Claudio Sarzotti, Professore ordinario di Filosofia del diritto GIUR-17/A, Università di Torino. Email: claudio.sarzotti@unito.it

1. La narrazione collettiva sulla penalità: il contributo dei giuristi

La narrazione collettiva sulla penalità¹ si è spesso nutrita anche del contributo di testi e discorsi prodotti dai giuristi-penalisti. Storicamente questa categoria professionale assai eterogenea è stata più oggetto che soggetto di tale narrazione, nel senso che buona parte del suo contenuto si è strutturato intorno alle rappresentazioni delle varie figure che operano all'interno della giustizia penale. Esistono ricerche che si sono occupate di ricostruire le rappresentazioni di tali figure sia nel mondo della comunicazione in generale, che nell'ambito di specifici media².

In realtà i giuristi pratici collaborano alla costruzione della narrazione collettiva con atti di comunicazione pubblica che rientrano nella loro competenza professionale, in particolare nel contesto del processo penale. Come noto, l'intero processo penale può essere concepito come «un racconto giudiziario [...] narrato in tribunale»³, caratterizzato da «struttura narrativa, spirito agonistico, finalità intrinsecamente retorica [...] giustificabilmente esposti al sospetto»⁴. Ma esistono specifici atti comunicativi giuridici che possono contribuire alla costruzione della narrazione collettiva. Si pensi all'arringa conclusiva di un avvocato quando il processo abbia intercettato l'interesse del grande pubblico⁵, alla requisitoria di un pubblico ministero ripresa dalla televisione⁶, alle motivazioni di una sentenza penale che ricostruiscono i fatti oggetto del processo, magari riprese in uno spettacolo teatrale⁷. Mentre scrivo queste pagine, l'attenzione del mondo

¹ Per tale nozione, che non posso approfondire in questa sede, rimando a C. Sarzotti, 2022a.

² Per rimanere alla letteratura italiana, si pensi alla ricerca seminale di Vincenzo Tomeo sull'immagine della magistratura e della polizia nel cinema italiano del primo dopoguerra (1973), recentemente ripubblicata in lingua inglese in un'edizione critica (2025), o a quella di Anna Maria Campanale (2018) sulla rappresentazione pittorica dei giudici, o ancora a quella sulla figura del direttore di carcere nel genere cinematografico dei *prison movies* (cfr. C. Sarzotti, 2022b). Senza dimenticare la cospicua produzione di ricerche sulla rappresentazione dell'avvocato con particolare riguardo al medium cinematografico sia italiano (L. Pannarale, 2020), che statunitense (M. Pascali, 2018; A. Romeo, 2024).

³ J. Bruner, 2002, 41.

⁴ Ivi, 49.

⁵ Per fare un solo esempio storico, quella che Piero Calamandrei pronunciò il 30 marzo 1956 davanti al Tribunale di Palermo, in occasione del processo intentato contro Danilo Dolci per istigazione a disobbedire alle leggi, venne in seguito pubblicata su alcune riviste (Nuova Repubblica, Il Ponte, Testimonianze) e più recentemente rivisitata oralmente in vari contesti pubblici dall'attore Christian Poggioni (si può ascoltare in <https://webradioiuslaw.it/piero-calamandrei-la-difesa-dolci/>).

⁶ Si pensi alla celebre requisitoria di Antonio Di Pietro al processo Mario Cusani, ripresa e diffusa dalla televisione e che è stata anche analizzata dal punto di vista semiotico nell'ambito di una ricerca più ampia su quel processo, determinante per la costruzione della narrazione collettiva egemone sul fenomeno Mani Pulite e in generale della corruzione politica nella Prima Repubblica (P.P. Giglioli, S. Cavicchioli, G. Fele, 1997). Sulle strategie comunicative del pubblico ministero Di Pietro come fenomeno mediatico-politico si vedano le acute riflessioni di E. Pozzi, 1997.

⁷ Mi permetto di citare, a tal proposito, il testo di una *pièce* teatrale che ho ricavato, pressoché testualmente, dalle motivazioni della sentenza sul caso delle torture subite da due detenuti al carcere di Asti nel dicembre 2004, nelle quali il giudice dovette giustificare l'assoluzione degli imputati, in quanto l'ordinamento italiano non riconosceva ancora il reato di tortura (C. Sarzotti, 2012). Esistono peraltro innumerevoli esempi di testi teatrali o di opere cinematografiche profondamente influenzati dal racconto dei fatti ricostruiti nelle sentenze penali.

politico-giornalistico è catturata da una circolare della Direzione Generale degli Archivi del ministero della Cultura che ne revoca una precedente tesa a rendere difficoltoso l'accesso alle motivazioni delle sentenze «riguardanti casi di terrorismo, stragi ed altri fatti che hanno scosso la coscienza civile del Paese»⁸. Risulta quindi evidente come certi processi penali possano contribuire con estrema efficacia, dovuta anche all'autorevolezza delle procedure con cui i fatti oggetto del processo stesso sono costruiti, ad indirizzare la narrazione collettiva che riguarda non solamente la sfera della penalità, ma la storia complessiva di intere nazioni o periodi storici⁹.

In altre occasioni, gli operatori del diritto producono delle narrazioni della loro esperienza professionale soffermandosi sul funzionamento della giustizia penale, contribuendo a trasmetterne una descrizione «dietro le quinte» che spesso ne mette in evidenza storture e prosaicità. Sempre per limitarsi al contesto italiano, tralasciando un romanzo carsicamente «giudiziario» come *Il giorno del giudizio* di un giurista del valore di Salvatore Satta o l'opera complessiva di ex magistrati che sono diventati scrittori di successo proprio trattando temi legati alla penalità¹⁰, lo stesso Carnelutti si è esercitato nella ricostruzione biografica della sua professione forense sin dagli studi universitari in un saggio ripubblicato alcuni anni or sono intitolato *Vita da avvocato*¹¹. Nell'ambito della figura degli operatori penitenziari, sono da segnalare recenti ricostruzioni biografiche di direttori di istituti penitenziari¹² che, attraverso il racconto della loro esperienza professionale, talora pluridecennale, offrono all'opinione pubblica una narrazione «dall'interno» del mondo dell'esecuzione penale che si è ormai da tempo sottratto allo sguardo del cittadino dopo secoli di esecuzioni nelle pubbliche piazze¹³.

Un altro tipo di dispositivo narrativo, utilizzato dai giuristi per partecipare alla costruzione della narrazione collettiva sulla penalità, è quello che analizzerò nel caso della

⁸ A. Palladino, 2025, 16.

⁹ Si pensi al caso del processo di Norimberga come esempio paradigmatico di un dispositivo narrativo giudiziario che ha avuto la forza mediatica di costruire l'immaginario collettivo su di un evento storico come il regime nazista (cfr. A. M. Campanale, 2016, p. 103 ss.), o all'odierno utilizzo politico-mediatico delle incriminazioni di leader politici nazionali promosse dalla Corte Penale Internazionale per narrare conflitti geo-politici, come quelli in corso a Gaza e in Ucraina, attraverso la grammatica manichea della giustizia penale.

¹⁰ Come Giancarlo De Cataldo e Gianrico Carofiglio. Possiamo richiamare l'accurato racconto di un rapporto epistolare durato 26 anni tra un giudice e un «suo» condannato ergastolano scritto da Elvio Fassone (2015), la narrazione tragicomica dell'esperienza di un magistrato di sorveglianza dovuta alla penna «irriverente» di Alberto Marcheselli (2009), o, per considerare la produzione letteraria della professione forense, scritti che raccontano l'esperienza quotidiana dell'avvocatura come quelli di Ettore Randazzo (2006) o, attraverso la finzione romanzesca, ricostruiscono ambienti giudiziari e carcerari come il romanzo di Nino Filastò, *Tre giorni nella vita dell'avvocato Scalzi* (1989). Per una raccolta antologica della produzione letteraria e saperi extra-giuridici di avvocati e magistrati italiani, si veda D. Marafioti (2007).

¹¹ F. Carnelutti, 2006.

¹² Come quelli di Pietro Buffa (2019), Cosima Buccoliero (2022), Luigi Pagano (2020) e Giacinto Siciliano (2022).

¹³ Come noto, infatti, prima dell'avvento del carcere disciplinare della seconda modernità, l'esecuzione delle pene avveniva attraverso un rituale che prevedeva la presenza del pubblico. Con tale avvento, l'esperienza sensoriale delle pratiche di esecuzione della pena si è quasi del tutto mediatizzata. Su questa produzione autobiografica dei direttori di carcere, cfr. anche G. Torrente (2022) e P. Maggio (2021).

produzione divulgativa di Francesco Cernelutti, ovvero un genere letterario che nella comunicazione giornalistica è stato definito «elzeviro» e che, nell'immediato dopoguerra, ha trovato espressione anche nella sua versione radiofonica¹⁴. Si tratta di quella forma di giornalismo colto che ha avuto i suoi natali all'inizio del XX secolo con la cd. Terza pagina dei quotidiani, nella quale venivano ospitati testi di scrittori, studiosi, intellettuali di diversa estrazione che, in tal modo, si connettevano al grande pubblico dei lettori e, al tempo stesso, accedevano a ciò che, per alcuni di loro, rappresentava «l'unico modo per ricevere uno stipendio fisso»¹⁵. Tra questi intellettuali, i giuristi, di solito, non avevano particolari necessità economiche, ma attraverso la carta stampata trovavano una modalità di influire sulla narrazione collettiva riguardante la penalità rispetto alla quale, in particolare nei primi decenni della storia repubblicana, il loro ruolo fu per certi aspetti egemone. Il peso di questa influenza è andato progressivamente scemando mano a mano che «la politica penale ha cessato di essere delegata, di comune accordo, dagli schieramenti politici a professioni [quali sono appunto i giuristi], ed è diventata un tema significativo intorno al quale si gioca la competizione elettorale»¹⁶. Sino a quando la politica penale è stata considerata una questione che, per lo meno nella sfera della comunicazione pubblica, doveva essere trattata principalmente dagli esperti del settore e gli istinti repressivi dell'opinione pubblica dovevano essere «addomesticati», piuttosto che inseguiti e sfruttati come strumento di acquisizione del consenso elettorale, i giuristi hanno avuto voce in particolare attraverso articoli di giornale nei quali era possibile discutere, con argomentazioni razionali e tecnicamente accurate, le scelte di politica criminale e le loro conseguenze in termini di impatto sul funzionamento della giustizia. Voce che è venuta meno con il cd. populismo penale che ha tenuto «a screditare le élites professionali e gli esperti», invocando «invece l'autorità "della gente", del senso comune, dell'importanza di "tornare alle cose che contano"»¹⁷. In tal modo, nella narrazione collettiva sulla penalità si è assistito, come in molti altri settori sociali, al fenomeno della disintermediazione della produzione informativa, ovvero alla possibilità di accedere a tale produzione da parte di un qualunque soggetto in possesso di uno smartphone o di un computer, come avviene quotidianamente attraverso i social media. Fenomeno che, tra l'altro, ha reso sempre meno centrale l'incidenza del giornalismo tradizionale sulla costruzione della realtà sociale, mano a mano che soprattutto le nuove generazioni hanno di molto ridotto l'uso dei media cartacei.

I testi di Cernelutti che verranno presi in considerazione, quindi, si collocano in un periodo storico ben diverso dal nostro, in cui l'influenza di media, come il giornalismo della carta stampata e la radio (gestita all'epoca in via monopolistica dalla RAI, in parallelo ad un altro medium che a breve sarebbe diventato dominante come la televisione),

¹⁴ Cfr. M. Castellozzi, 2022.

¹⁵ Corrosiva irriverenza dovuta proprio ad un elzevirista come Giovanni Comisso, citata in M. Castellozzi, 2022, p. 8.

¹⁶ D. Garland, 2004, 73.

¹⁷ *Ibidem*

possedevano un ruolo egemonico nella costruzione della narrazione collettiva. In particolare, la RAI dell'epoca, in cui il ruolo della radio era ancora predominante, si pose l'obiettivo, sul modello della britannica BBC, oltre che di «informare» e di «divertire», quello di «educare» dedicando a quest'ultima finalità il programma di una specifica rete, la terza¹⁸.

Questi programmi radiofonici, nei quali intellettuali e letterati di vario genere trattavano temi di loro interesse, rivolgendosi ad un pubblico colto o desideroso di elevare il proprio livello culturale, in seguito sono stati raccolti in volumi, dalle Edizioni della Radio Italiana, in un periodo che va dal 1949 alla metà degli anni Sessanta. Dunque, ci troviamo di fronte a testi pensati per essere orali, che sono stati convertiti in testi scritti dagli Autori, non sappiamo con quale grado di intervento trasformativo¹⁹. Questo deve indurci a tenerli distinti, quindi, da quelle raccolte in volume di elzeviri pubblicati, a cura delle maggiori testate giornalistiche italiane come il Corriere della Sera e La Stampa²⁰, che collazionavano gli articoli di terza pagina, aggiungendo talvolta una introduzione dell'Autore o di altro esperto della materia.

Anche Cernelutti venne coinvolto in queste rubriche radiofoniche e i suoi interventi esposti oralmente vennero convertiti, nel triennio 1954-1956, in tre volumetti delle Edizioni RAI, con la collaborazione della Fondazione Cini di Venezia, intitolati *I colloqui della sera. A tempo perso, Il canto del grillo e Il sole si leva al tramonto* e raccolti in un'apposita collana denominata *La voce di San Giorgio*. In queste pubblicazioni, peraltro, i temi della giustizia penale e dell'esecuzione della pena sono trattati solo marginalmente a vantaggio di «più vasti argomenti di attualità, dalla comunicazione alla pittura contemporanea alla parità di genere, al razzismo, ad una orwelliana inquietudine sulla futura supremazia della tecnica»²¹.

Molto più interessanti dal punto di vista della narrazione collettiva sulla penalità sono invece altre due pubblicazioni analoghe che sono state editate in quegli anni sempre dalla RAI con la collaborazione della fondazione veneziana. Mi riferisco in particolare al volumetto intitolato *Come si fa un processo*, del 1954, che raccoglie quindici lezioni sul processo penale per il programma radiofonico «Classe unica» e ad un'altra raccolta di conferenze, tenute da Cernelutti all'isola di San Giorgio su invito della Fondazione Cini, che vennero raccolte in un altro volumetto dal titolo *Le miserie del processo penale* pubblicato nel 1957.

¹⁸ Cfr. F. Monteleone, 2021.

¹⁹ Per poter verificare il tipo di intervento effettuato bisognerebbe infatti acquisire le registrazioni radiofoniche dell'epoca che non sono riuscito a reperire presso gli archivi RAI.

²⁰ Rispetto alla raccolta del quotidiano torinese, inserita in due collane editoriali denominate «La terza pagina» e «I libri de La Stampa», è da segnalare, come esempio di giurista che parla di temi giuridici ad un pubblico di non addetti ai lavori, il volume di Alessandro Galante Garrone intitolato «Libertà liberatrice» pubblicato nel 1992. Un erede di questa tradizione della cultura giuridica torinese che si è spesso esercitata nell'elzeviro su temi giuridici, e spesso penalistici, è scomparso proprio nelle settimane in cui ho preparato questo testo: Vladimiro Zagrebelski.

²¹ M. Castellozzi, 2022, 18.

2. La postura nel raccontare al pubblico la giustizia penale

Qual è il contributo che Carnelutti offre con questi testi alla narrazione collettiva sulla penalità dell'Italia degli anni Cinquanta? Prima di rispondere a questa domanda occorre precisare come il giurista friulano, quando prepara questi discorsi, è ovviamente consapevole di parlare ad un pubblico di non specialisti, concepito come un pubblico arretrato culturalmente e interessato alla penalità perché mosso da istinti che possono corrompere lo stesso processo di civilizzazione. Peraltro, paradossalmente, questa necessità di rivolgersi «a un pubblico del tutto profano»²² lo costringe ad andare alla scoperta della radice antropologica della penalità, «ad approfondire ed a chiarire le mie stesse idee sul processo. Anche questa volta, come sempre e forse più di sempre, il cercare di farmi capire mi è servito a capire»²³. Volendo rendere quanto più possibile semplice il suo discorso deve risalire al fondamento della giustizia penale, alla sua origine così poco nobile, ma così essenziale alla conservazione dell'ordine sociale.

Nel compiere questa operazione, Carnelutti adotta una prospettiva che pone al centro della sua attenzione il cd. diritto vivente, con un approccio che si avvicina a quello di un sociologo o di un antropologo del diritto²⁴ nella capacità di smascherare la falsa ritualità della giustizia penale e le sue ipocrisie, ma soprattutto le profonde passioni ed emozioni ad essa sottostanti, che sembrano essere accentuate dal diffondersi dei mezzi di comunicazione di massa. Un approccio che, tra l'altro, viene confermato nel suo atteggiamento nei confronti dell'insegnamento del diritto, che è stato definito «clinico» *ante litteram*, nel senso che, come noto, per Carnelutti nell'educazione del giurista si deve partire dal concreto della pratica del diritto per risalire all'astratto della norma, ovvero prendere appunto le mosse dal diritto vivente per comprendere il diritto formale²⁵.

La critica principale che Carnelutti avanza al sistema della giustizia penale è sorprendentemente precorritrice dei tempi rispetto al periodo storico in cui parla e scrive. Sin da quando si interroga sulle ragioni che hanno indotto la RAI ad affrontare il tema della giustizia penale in programmi rivolti al grande pubblico, la sua risposta mette immediatamente al centro la questione di come essa viene narrata. «Un interesse del pubblico per i processi penali in prima linea ma anche civili, c'è sempre stato; ma oggi, forse, con gli stimoli della stampa e del rotocalco, è arrivato al parossismo»²⁶. E cita

²² F. Carnelutti, 1954, 6.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Sin dalla sua perentoria affermazione di considerare il processo come un «fatto sociale» (F. Carnelutti, 1957, 37).

²⁵ Gli studiosi delle cliniche legali considerano Carnelutti uno dei precursori di tale modalità di insegnamento del diritto, a partire dal suo celebre saggio sulla *Rivista Italiana di Diritto Procedura Civile* del 1935, cfr. M. Carrer, 2018; G. Tracuzzi, 2023a, 8.

²⁶ F. Carnelutti, 1954, 7.

subito un caso che fece epoca ai suoi tempi come quello della morte di Wilma Montesi, nel quale Carnelutti venne coinvolto come avvocato di parte civile nel processo a carico del giornalista Silvano Muto, accusato di calunnia per aver condotto un'inchiesta giornalistica che metteva in dubbio la versione ufficiale della vicenda²⁷. La presenza del pubblico in aula in occasione di questo processo viene paragonata per quantità e passione tifosa a quella «dello stadio il giorno della partita tra la Lazio e la Roma»²⁸.

Da dove deriva tale voyeurismo del pubblico? Il riferimento storico è quello dei giochi nell'arena dei Romani²⁹. «Esclusa ormai alla essenziale crudeltà della folla la possibilità di saziarsi vedendo colare il sangue nell'arena, non le rimane che godere quel brivido altro che l'aula della corte di assise»³⁰. Lo spettacolo della giustizia penale risponde dunque ad istinti primordiali dell'homo sapiens che, da quando il processo di civilizzazione ha interdetto, o per lo meno reso problematico, il comportamento violento nei confronti dei propri simili, devono essere sublimati in spazi sociali nel quale sia lecito godere del piacere di punire³¹.

Si tratta, secondo Carnelutti, di veri e propri spazi di divertimento, «deviazioni del corso normale della nostra vita, una specie di parentesi che l'uomo vi introduce o crede di introdurvi a suo piacere. In fondo, a teatro, allo stadio, alla Corte di Assise si vive la vita degli altri e si dimentica la propria, no?»³². Al fine di poter «vivere la vita degli altri», la sfera della penalità si presta molto bene ad attirare l'attenzione del pubblico, come è confermato dalla storia della comunicazione di massa, nella quale quasi sempre i nuovi media che avevano necessità di legittimarsi sul mercato dell'*infotainment* hanno fatto ampio uso di temi legati al crimine³³. «Bisogna che la vita degli altri sia impegnata nel dramma, ch'è un fiero contrasto di forze, di interessi, di sentimenti, di passioni: allora avviene una specie di evasione dalla propria vita per cui lo spettatore si immedesima con gli altri, anzi, alla fine, con uno tra gli altri perché ciascuno finisce per scegliere il suo eroe»³⁴.

Questa capacità di attrarre l'attenzione del pubblico è ulteriormente sviluppata dal fatto che quello che si racconta nell'arena giudiziaria sono drammi reali, che si offrono al voyeurismo del pubblico con una intensità di impressioni e sensazioni che supera di molto

²⁷ Come noto, il caso divenne in breve tempo politico, in quanto uno dei presunti assassini della giovane popolana rispondeva al nome di Piero Piccioni, figlio dell'allora Vice Presidente del Consiglio democristiano. Per una ricostruzione della vicenda nell'ambito della carta stampata dell'epoca, cfr. E. Antonucci, 2023. Non sembra casuale quindi che Carnelutti, considerate le sue preferenze politiche, preferisca non nominare Wilma Montesi, ma piuttosto il giornalista che avrebbe denigrato il rampollo del leader democristiano.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Lo stesso riferimento storico al Circo Massimo, con l'aggiunta della più attuale *Plazas de toros* rievocata attraverso il ricordo «del pubblico imbestalito» nelle scene di un film messicano, si trova anche in MPP, 7.

³⁰ F. Carnelutti, 1954, 9.

³¹ Piacere che, come noto, ha trovato nuovi spazi di legittimazione con le politiche del populismo penale degli ultimi anni (cfr. D. Fassin, 2018).

³² F. Carnelutti, 1954, 8.

³³ Cfr. C. Sarzotti, 2023, 14 ss.

³⁴ F. Carnelutti, 1954, 8.

opere narrative che cercano di recuperare quella intensità attraverso la sempre ripetuta nota a margine, «tratto da una storia vera».

Carnelutti, tuttavia, sembra non cogliere la prospettiva durkheimiana secondo la quale tali spettacoli, e la pena in generale, svolgono la fondamentale funzione sociale di ricostituire e ribadire la validità della coscienza collettiva messa in pericolo dall'atto criminale. Il giurista friulano preferisce enfatizzare e denunciare la deriva culturale che rischia di mettere in crisi lo stesso processo di civilizzazione dell'umanità occidentale, ammalata di «quella tendenza al divertimento, la quale ha tanta parte nella crisi di civiltà, che stiamo attraversando. [...] La cronaca giudiziaria e la letteratura gialla servono, allo stesso modo, da diversivo alla grigia quotidianità. Così la scoperta del delitto, da dolorosa necessità sociale, è diventata una specie di *sport*; la gente ci si appassiona come la caccia al tesoro; giornalisti professionisti, giornalisti dilettanti, giornalisti improvvisati non tanto collaborano quanto fanno concorrenza agli ufficiali di polizia e ai giudici istruttori; e, quello che è peggio, ci fanno i loro affari»³⁵.

Conseguentemente, il processo penale, lungi dall'essere il luogo in cui la coscienza collettiva viene riattivata attraverso il racconto del crimine, e la conseguente stigmatizzazione di chi l'ha commesso e del danno sociale che ha prodotto, diventa spazio di divertimento commercializzato, sport di massa in cui si esercita la curiosità investigativa dell'opinione pubblica. E l'accusa di superficialità e di avidità nei confronti degli operatori dell'informazione non potrebbe essere più netta: «Quasi sempre la partecipazione [al dramma del processo penale] non va oltre la superficie. I cronisti giudiziari, che dovrebbero essere gli spettatori più provveduti, sono i primi, purtroppo, a cogliere solamente gli aspetti esteriori dello spettacolo»³⁶.

Questa spettacolarizzazione della giustizia penale, intravista con acuta lungimiranza³⁷, peraltro viene considerata un pericolo esiziale per quella sacralità della giustizia penale che nel pensiero carneluttiano svolge un ruolo fondamentale nella distinzione tra processo penale e giudizio. In altri termini, Carnelutti sembra recuperare la valenza morale del processo penale proprio nella misura in cui pone in evidenza come il processo penale, nella sua concreta esistenza socio-giuridica, possa compromettere il giudizio, inteso come ristabilimento dell'ordine morale violato dal delitto attraverso l'assegnazione di una pena; anche se, come vedremo, sul secondo pesa il precetto evangelico del *nolite iudicare*, che viene tuttavia reinterpretato da Carnelutti non come un divieto assoluto, ma piuttosto come una esortazione all'umiltà del giudicare.

Questa sacralità della giustizia penale, messa in pericolo dal diritto vivente, viene sottolineata più volte, anche utilizzando la metafora della chiesa per descrivere il contesto del tribunale. «In tribunale si dovrebbe stare raccolti come in chiesa. Gli antichi

³⁵ F. Carnelutti, 1957, 45.

³⁶ F. Carnelutti, 1954, 12.

³⁷ Ben prima che diventasse uno dei temi *mainstream* del dibattito della cultura giuridica interna relativo alla giustizia penale, colto attraverso l'espressione di «delocalizzazione della scena giudiziaria nei media» coniata da A. Garapon, 2007, 219 ss.

hanno riconosciuto un carattere sacro all'imputato perché, dicevano, era votato alla vendetta degli dei; così essi intuivano una verità profonda. Il giudizio, il vero, il giusto giudizio, il giudizio che non falla è soltanto nelle mani di Dio»³⁸. Dalla preservazione di questa precaria, e sempre insidiata, sacralità della giustizia deriva una serie di precetti morali che delineano ciò che si potrebbe definire una deontologia professionale degli operatori del diritto. E questo sembra essere l'obiettivo primario dei discorsi che Carnelutti rivolge al pubblico dei non addetti ai lavori, il suo contributo alla narrazione collettiva sulla penosità del suo tempo: per un verso, svelare a quel pubblico i retroscena della giustizia penale, le sue promesse che non possono essere mantenute in ragione dei limiti ontologici dell'umano, dall'altra, tuttavia, indicare implicitamente ai giuristi quale via sia da percorrere per preservare ciò che di sacro è possibile preservare di tale giustizia.

Possiamo suddividere il contenuto della narrazione proposta da Carnelutti in due parti: in primo luogo, le riflessioni relative alla funzione complessiva della giustizia penale nella tensione con la sua *mission* istituzionale; in secondo luogo, utilizzando il criterio dei vari attori del processo penale, le considerazioni, potremmo dire deontologiche, sulla magistratura (con qualche distinzione tra magistratura giudicante e inquirente) e sull'avvocatura in generale, ma in particolare nei suoi rapporti con l'altro protagonista del dramma penale, l'imputato/carcerato.

3. Il «corto vedere» della giustizia umana

Come dunque preservare quel minimo di sacralità della giustizia dalle insidie che le dinamiche del diritto vivente presentano? Una delle più infide è quella relativa ai tempi della giustizia, a quella che oggi chiameremmo l'efficienza della giustizia penale. Anche su questo tema, il discorso del giurista friulano appare profetico.

«Quando sentiamo dire che la giustizia deve essere rapida, ecco una formula, che va presa con beneficio di inventario; il *cliché* dei cosiddetti uomini di Stato, i quali promettono ad ogni discussione del bilancio della giustizia che questa avrà uno svolgimento rapido e sicuro, pone un problema analogo a quella della quadratura del circolo; purtroppo la giustizia se è sicura non è rapida e se è rapida non è sicura. Bisogna avere il coraggio di dire, invece, anche del processo: chi va piano va sano e va lontano»³⁹.

Coraggio che appare oggi quasi sconosciuto anche alla cultura giuridica interna ormai ampiamente contaminata dai principi del «managerialismo imperante»⁴⁰, che tendono a

³⁸ F. Carnelutti, 1957, 15-16.

³⁹ F. Carnelutti, 1954, 15.

⁴⁰ Cfr. D. Garland, 2004, 81 ss.

concepire come unico criterio di valutazione della giustizia penale la capacità di «smaltire»⁴¹ i flussi di *notitiae criminis* che giungono alle Procure.

Carnelutti coglie peraltro il carattere strutturale di questo nodo gordiano della giustizia penale delle società moderne: il tempo come risorsa scarsa.

«[S]e in materia penale il giudice facesse quello che deve fare, specialmente in ordine allo studio della persona dell'imputato, il meno importante dei processi gli porterebbe via una giornata intera, mentre i cosiddetti processi minuti in una sola udienza si celebrano a decine»⁴².

Il tribunale diventa una macchina di produzione di sentenze, meglio se di condanna, e ogni solennità del rituale si smarrisce in questa ossessione efficientista. Gli imputati perdono la loro qualità di persone per diventare anonimi fascicoli. E il cittadino deve essere reso consapevole di questo. «[A]nche l'uomo della strada deve sapere che la legge penale dichiara solennemente doversi fare nel processo qualche cosa che, viceversa, non si fa e non si può fare»⁴³. Perché il processo si trasformi in giudizio, infatti, dovrebbe essere giudicata la persona dell'imputato facendo «tutta intiera la storia dell'imputato. Il che presuppone, prima di tutto, che il giudice abbia il tempo e la pazienza di farsela raccontare da lui»⁴⁴. E questo non può avvenire, non solo perché di fatto questa pazienza e questo tempo non sono praticabili nel contesto organizzativo della giustizia penale, ma anche perché «ascoltare la storia dell'imputato esige in primo luogo che se ne superi la diffidenza, prima condizione per un racconto sincero; e la diffidenza non si vince se non con l'amicizia, che tra il giudice e l'imputato, nella maggior parte dei casi, è un sogno»⁴⁵. Qui l'acuta capacità di osservazione di Carnelutti gli consente di giungere alle conclusioni a cui sono giunte innumerevoli ricerche empiriche della criminologia costruzionista relative agli effetti che il processo penale produce sugli imputati, in particolare rispetto alla loro capacità di elaborare *accounts* in grado di proteggersi dallo stigma dell'accusa di aver commesso un delitto, anche nella dimensione di come percepiscono e valutano moralmente se stessi⁴⁶.

In altri luoghi dei suoi discorsi, Carnelutti aggiunge un'altra osservazione che gli sarebbe stata ispirata da una conversazione con Calamandrei: il parallelismo tra processo penale e gioco non vale soltanto per soddisfare il bisogno di crudeltà del pubblico, ma anche per il fatto che ognuno di essi «ha le sue regole, e il pubblico che vi assiste, se non

⁴¹ È significativo l'uso nel linguaggio anche tecnico-giuridico di questo verbo che era solitamente impiegato per i rifiuti prodotti dai processi industriali o dalla vita quotidiana. La recente vicenda del PNRR sulla giustizia conferma pienamente tale deriva.

⁴² F. Carnelutti, 1957, 117. Per una conferma empirica di quanto sostenuto da Carnelutti e della risorsa tempo come uno dei fattori che pregiudicano maggiormente il principio di uguaglianza davanti alla giustizia penale, mi permetto di rinviare a C. Sarzotti, 1996.

⁴³ F. Carnelutti, 1957, 51.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ Cfr. per tutti C. Rinaldi, V. Romania, 2019.

le conosce, non capisce nulla»⁴⁷. Qui la profonda separazione tra cultura giuridica interna e cultura giuridica esterna diventa il pericolo da scongiurare per evitare che il processo si trasformi in un rito esoterico per pochi iniziati⁴⁸.

Ma ciò che Cernelutti mette in discussione in ultima istanza è la stessa funzione del processo penale come strumento di comunicazione con cui trasmettere giudizi morali sulle azioni umane, ovvero, per seguire ancora una volta il linguaggio durkheimiano, la funzione della pena di reintegrare la coscienza collettiva insidiata dal crimine.

«Non si può fare una netta divisione degli uomini in buoni e cattivi. Purtroppo il nostro corto vedere non permette di scorgere un germe di male in quelli che chiamiamo buoni, e un germe di bene in quelli che si chiamano cattivi. Il quale corto vedere dipende da ciò che il nostro intelletto non è illuminato dall'amore. Basta trattare il delinquente anzi che come una bestia come un uomo per scorgere in lui l'incerta fiammella del lucignolo fumigante, che la pena, invece di spegnere, dovrebbe ravvivare»⁴⁹.

È il «corto vedere» proprio dell'uomo corrotto dal Peccato originale, al quale peraltro il giurista, come vedremo, non deve rassegnarsi.

4. Giudici e avvocati alle prese con un compito «impossibile»

Secondo Cernelutti, gli operatori del diritto all'interno del processo penale, riferibili ai due ruoli che rappresentano le parti «in guerra», pubblico accusatore e avvocato difensore, in realtà, sono accomunati da un segno che li apparenta entrambi all'istituzione, anche perché entrambi non giudicano, ma vengono giudicati. Tale segno, che viene evocato attraverso la metafora dell'uniforme⁵⁰, è quello della toga. Quest'ultima, per un verso, rappresenta «l'unità dei giudici tra di loro»⁵¹, nel senso che, soprattutto quando per i reati più gravi sono previsti collegi giudicanti, essi «si uniscono l'uno con l'altro, come le note ricavate da uno strumento, si fondono nell'accordo. (...) A vedere, per esempio, la Corte di Cassazione a sezioni unite (...) viene in mente un'accolta di frati, quando cantano la compieta o il mattutino, inquadrati negli stalli del coro»⁵². Per altro verso, tuttavia, «la toga, veramente, come l'abito militare, disunisce e unisce; separa

⁴⁷ F. Cernelutti, 1954, 9.

⁴⁸ Anche su questo tema la ricerca socio-giuridica ha evidenziato il diverso significato che assume l'esperienza del processo penale a seconda che si considerino soggetti *insiders* o *outsiders* rispetto al sistema della giustizia penale. Sui rapporti tra cultura giuridica interna ed esterna in Cernelutti, si veda A. M. Campanale, 2023, 106.

⁴⁹ F. Cernelutti, 1957, 21.

⁵⁰ Sull'uso di questa metafora e di tale dispositivo narrativo in generale nei testi cerneluttiani, cfr. A. M. Campanale, 2023.

⁵¹ F. Cernelutti, 1957, 14.

⁵² *Ibidem*.

magistrati e avvocati dai profani per unirli tra di loro»⁵³. E questa unione è così importante che esiste anche tra pubblico ministero e avvocato, sebbene tra di essi non possa regnare l'accordo, ma invece «debba» regnare il disaccordo e il conflitto. «La toga dell'accusatore e del difensore significa dunque che quello che fanno è fatto in servizio dell'autorità; in apparenza sono divisi, ma in verità sono uniti nello sforzo che ciascuno compie per raggiungere la giustizia»⁵⁴.

Questo insistito uso di metafore e di immagini per descrivere i rapporti che devono intercorrere tra i vari operatori del diritto che si muovono all'interno del processo penale è necessario, in primo luogo, alla possibilità di far comprendere più facilmente concetti complessi al pubblico degli ascoltatori. Ma, oltre a ciò, questi dispositivi narrativi consentono di trasformare le descrizioni del contesto giudiziario in prescrizioni deontologiche indirizzate ai giuristi che vi operano. Evocare l'immagine di frati che, in raccoglimento religioso, cantano le lodi a Dio, o le uniformi che visivamente rendono un corpo unico le truppe di soldati di uno stesso esercito in battaglia⁵⁵, rappresentano potenti strumenti narrativi con cui Carnelutti esorta al superamento degli egoismi corporativi e dei protagonismi, che evidentemente allignavano all'interno della magistratura ben prima dell'avvento dell'attuale circuito politico-giudiziario, così come a quello del conflitto endemico tra magistratura e avvocatura, che risale a tempi assai precedenti rispetto all'odierno scontro sulla separazione delle carriere.

A quest'ultimo tema, Carnelutti dedica anche un breve cenno quando descrive il contesto spaziale dell'aula giudiziaria nel quale si collocano i protagonisti del duello processuale⁵⁶.

«Se, dunque, quelli che stanno davanti al giudice per essere giudicati sono parti, vuol dire che il giudice non è una parte. Difatti i giuristi dicono che il giudice è *super partes*: perciò egli sta in alto e l'imputato in basso, sotto di lui; l'uno nella gabbia, l'altro sulla cattedra. Del pari anche il difensore sta in basso, in confronto con il giudice; se, invece, il pubblico ministero gli sta accanto, ciò costituisce uno sbaglio, che con una maggiore consapevolezza intorno alla meccanica del processo si finirà per rettificare»⁵⁷.

Al di là dell'elogio *ante litteram* al modello del processo accusatorio e dell'ennesima dimostrazione della capacità predittiva di Carnelutti, qui troviamo anche la ripresa del

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ *Ivi*, 15.

⁵⁵ Che Carnelutti fosse molto incuriosito dall'uso delle immagini come strumento narrativo particolarmente efficace per raggiungere la sfera emotiva dei destinatari è confermato dal suo interesse per il medium cinematografico che si esprime anche nello scrivere i dialoghi di un film di Mario Sequi, peraltro di scarso successo (cfr. G. Tracuzzi, 2023b).

⁵⁶ Per la rilevanza di tale contesto spaziale è interessante citare l'aula di giustizia del Tribunale di Norimberga che, seguendo una precisa strategia di comunicazione mediatica dei vincitori americani, venne profondamente modificata dal suo assetto tradizionale nel corso del celebre processo, cfr. A. Campanale, 2016, 106 ss.

⁵⁷ F. Carnelutti, 1957, 32.

tema dell'inadeguatezza del processo penale che si manifesta nell'impossibilità del giudice di superare la corruzione della natura umana. Infatti, Carnelutti prosegue: «Il giudice, tuttavia, è un uomo anche lui; e se è un uomo è una parte anche lui. Questa, dell'essere insieme parte e non parte, è la contraddizione, nella quale il concetto di giudice si dibatte. Questo, l'essere un uomo e del dover essere più di un uomo, è il suo dramma»⁵⁸. E dopo aver riportato il passo del vangelo di Giovanni in cui Gesù, davanti all'adultera che deve essere lapidata, pronuncia la sentenza che mette in scacco l'intera giustizia umana, «chi è senza peccato scagli la prima pietra», Carnelutti deve concludere: «Nessun uomo, se pensasse a quello che occorre per giudicare un altro uomo, accetterebbe di essere giudice»⁵⁹.

Ma qui il giurista friulano non approda a quella rivelazione raggiunta dal personaggio Necliudov del romanzo *Resurrezione* di Tolstoj, ovvero che l'unico modo per superare l'impresa impossibile degli uomini di «correggere il male, essendo essi stessi malvagi» sia quella rivelata dallo stesso Cristo a Pietro: «perdonare sempre, perdonare tutti, perdonare un numero infinito di volte, giacché non esistono uomini senza peccato e perciò nessuno è in grado di punire o di correggere»⁶⁰. «Eppure trovare dei giudici è necessario», conclude infatti Carnelutti.

Tale necessità, tuttavia, non fa venir meno la doverosità di tener conto del motto evangelico. La presenza stessa del Cristo crocifisso che si trova nelle aule di giustizia, ovvero «l'immagine della vittima più insigne della giustizia umana»⁶¹, è un richiamo al fatto che «[s]olo la coscienza della sua indegnità può aiutare il giudice a essere meno indegno»⁶². Il messaggio normativo che Carnelutti vuole lanciare alla categoria dei giudici, indistintamente se giudicanti o accusatori, è quella dell'umiltà nell'affrontare un compito, per certi aspetti, impossibile, ovvero giudicare da peccatori altri peccatori.

E questa umiltà deve essere accompagnata da una conoscenza della società che va ben al di là del sapere tecnico-giuridico. Carnelutti è consapevole che tale sapere deve aprirsi alle scienze umane e quindi apprezza quei primi tentativi che alla sua epoca venivano attuati per arricchire il curriculum formativo dei giuristi⁶³. «Soprattutto oggi si insegna che, per essere giudice penale, occorre studiare, oltre che il diritto, la sociologia, l'antropologia, la psicologia. Certo sono studi utili, e perfino necessari; ma non sufficienti»⁶⁴.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ Ivi, 33.

⁶⁰ L. Tolstoj, 1991, 493.

⁶¹ F. Carnelutti, 1957, 34.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ Manca in Italia una storia della formazione del giurista nel corso del Novecento, ma impressionisticamente si può affermare che anche qui Carnelutti colga dei fermenti di mutamento che si svilupperanno nel corso degli anni Sessanta e Settanta con «la crisi del paradigma dell'autonomia del diritto» per dirla con Luigi Ferrajoli (1999, 63 ss.).

⁶⁴ F. Carnelutti, 1957, 35.

Ciò che il giudice deve essere in grado di cogliere è l'aspetto contraddittorio della natura umana, quel «legno storto», per dirla con Kant, che ha dentro di sé il bene e il male, senza soluzione di continuità. «Più che leggere libri io vorrei che i giudici conoscessero molti uomini; se fosse possibile, soprattutto santi e canaglie; quelli che stanno sul più alto o sul più basso gradino della scala. [...] Ci vuol così poco per diventare santo da canaglia; Cristo, con l'esempio del ladrone crocifisso, ce l'ha insegnato!»⁶⁵. E quindi anche i santi possono essere stati canaglie. Ma queste verità sull'uomo

«non si imparano in alcun manuale di psicologia. Piuttosto s'imparano in chiesa o nei penitenziari. Curioso anche questo avvicinamento, no? Tra chiesa e penitenziario; qualcosa come mettere insieme inferno e paradiso. Ma l'errore, il tremendo errore sta nel credere che quelli che sono rinchiusi nel penitenziario siano dannati»⁶⁶.

Questo accostamento apparentemente stravagante ci conduce alla narrazione che Cernelutti presenta del binomio imputato/carcerato. È necessario utilizzare questo binomio perché nei suoi racconti l'imputato, nel momento in cui si presenta nell'aula di giustizia, è già in qualche misura umiliato e messo in catene, «l'uomo in gabbia». Si tratta di una viva percezione che gli deriva forse dal ricordo in cui, da adolescente, ha messo piede per la prima volta in un'aula di giustizia.

«Alla solennità, per non dire alla maestà, degli uomini in toga fa da contrapposto l'uomo nella gabbia. Non dimenticherò mai l'impressione, che ne ho avuto la prima volta in cui, appena adolescente, sono entrato nell'aula di una sezione penale del Tribunale di Torino. Quelli, si direbbe, sopra il livello dell'uomo; questo, al disotto, chiuso nella gabbia, come un animale pericoloso»⁶⁷.

L'imputato, secondo la nostra Costituzione, dovrebbe essere considerato innocente sino a sentenza di condanna definitiva, ricorda Cernelutti, ma «purtroppo la giustizia umana è fatta così che non tanto si fanno soffrire gli uomini perché sono colpevoli quanto per sapere se sono colpevoli o innocenti. [...] Il processo medesimo è una tortura»⁶⁸. L'imputato, specie nei processi penali di cui si dibatte di reati gravi, sembra avere schierato contro di lui «tutto il mondo. Non di rado, mentre lo traducono all'udienza, è accolto dalla folla con un coro di imprecazioni; non di rado esplodono contro di lui atti di violenza, contro i quali non è facile proteggerlo»⁶⁹.

Anche il più spietato delinquente che possiamo odiare per il crimine che ha commesso, «confesso che il delinquente mi ripugna; in certi casi mi fa orrore»⁷⁰, appena lo vediamo in manette, in balia dei carcerieri e dello sguardo sprezzante della folla che

⁶⁵ Ivi, 36.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ Ivi, 19.

⁶⁸ Ivi, 46.

⁶⁹ Ivi, 27.

⁷⁰ Ivi, 20.

assiste al processo, ci induce un sentimento di commiserazione e di solidarietà. Il dispositivo narrativo con cui Carnelutti ci presenta questo repentino mutamento emotivo è ancora quello di attingere al suo ricordo personale, in modo tale che l'ascoltatore abbia ben chiara davanti a sé l'immagine che lo suscita.

«A me, fra l'altro, il delitto, il grande delitto, m'è accaduto di vederlo, almeno una volta, con i miei occhi: i rissanti parevano due pantere; ne sono rimasto inorridito; eppure è bastato ch'io veda uno dei due uomini, che aveva atterrato l'altro con un colpo mortale, mentre i carabinieri, provvidenzialmente accorsi, gli mettevano le manette, affinché dall'orrore nascesse la compassione; il vero è che, appena ammanettato, la belva è tornato uomo»⁷¹.

Ecco che tra gli innumerevoli simboli che tradizionalmente hanno segnato la storia della rappresentazione della giustizia, e in particolare di quella penale, Carnelutti ne indica uno forse poco frequentato, ma, nella sua prospettiva, molto significativo: le manette.

«Le manette, anche le manette sono un emblema del diritto; forse, a pensarci, il più autentico dei suoi emblemi, ancora più espressivo della bilancia e della spada. Bisogna che il diritto ci legghi le mani. E proprio le manette servono a scoprire il valore dell'uomo (...); non appena gli strinsero i polsi con le catenelle, l'uomo è riapparso: l'uomo, come me, con il suo male e con il suo bene, con le sue ombre e con le sue luci, con la sua incomparabile ricchezza e con la sua miseria spaventosa»⁷².

Ritorna qui il tema dell'impossibilità di separare radicalmente il bene dal male che rivela anche la vera natura dell'uomo che deve essere «ingabbiato» per poter vincere la sua intrinseca animalità.

«La gabbia o le manette, dicevamo, sono un'insegna del diritto e perciò rivelano la natura e la sciagura dell'uomo. L'uomo incatenato o l'uomo in gabbia è la verità dell'uomo; il diritto non fa che rivelarla. Ciascuno di noi è chiuso in una gabbia che non si vede. Noi non somigliamo agli animali perché siamo in gabbia, ma siamo in gabbia perché somigliamo agli animali»⁷³.

E questo «animale» recluso in gabbia, stretto nelle manette, esposto al ludibrio della folla che, scomparsa l'età dei supplizi, si è trasferito dalla scena dell'esecuzione alla scena del processo⁷⁴, di che cosa ha bisogno? Dell'amicizia dell'avvocato, risponde Carnelutti. «La gente non sa, e neppure i giuristi sanno, che quello che si chiede all'avvocato è il dono dell'amicizia, prima di ogni altra cosa»⁷⁵.

⁷¹ *Ibidem*

⁷² *Ibidem*.

⁷³ *Ivi*, 22.

⁷⁴ Sul tema del *ludibrium* e la sua centralità nei rituali di supplizio nelle società occidentali sino al Settecento, cfr. A. Montebugnoli, 2020.

⁷⁵ F. Carnelutti, 1957, 26.

Qui entriamo nell'area tematica relativa ai messaggi normativi che il giurista friulano vuole trasmettere a quella professione a cui ha dedicato la sua vita⁷⁶. L'avvocato, nella sua prospettiva, non è solo e neanche *in primis* un tecnico del diritto, in particolare quando il cliente è un carcerato, «il più povero di tutti i poveri»⁷⁷. «Il bisogno del cliente, specialmente dell'imputato, è questo: di uno che si sieda accanto a lui, sull'ultimo gradino della scala. L'essenza, la difficoltà, la nobiltà dell'avvocatura è questa: sedere all'ultimo gradino della scala, accanto all'imputato»⁷⁸. La prima dote dell'avvocato è dunque l'empatia con il proprio assistito.

Anche la figura dell'avvocato viene rievocata attraverso il dispositivo narrativo del paradosso. La vera nobiltà della sua professione risiede infatti nell'umiliazione.

«Diciamolo chiaro: l'esperienza dell'avvocato è sotto il segno dell'umiliazione. Egli veste, bensì, la toga; egli collabora, bensì, all'amministrazione della giustizia; ma il suo posto è in basso; non in alto. Egli divide con l'imputato la necessità del chiedere e dell'essere giudicato. Egli è soggetto al giudice come è soggetto all'imputato»⁷⁹.

L'avvocato deve dunque riuscire ad ottenere il primo luogo la fiducia del proprio cliente, che si ottiene attraverso una profonda conoscenza della sua personalità; non a caso il linguaggio degli operatori del diritto utilizza l'espressione «avvocato di fiducia» per distinguerlo dall'avvocato d'ufficio, espressione quest'ultima che già ne sottolinea l'estraneità ad un rapporto confidenziale con l'imputato, come del resto hanno confermato le ricerche empiriche sul campo⁸⁰. Ma così come per il giudice è quasi impossibile conoscere l'imputato, anche per l'avvocato tale conoscenza è molto difficoltosa, anche quando dovrebbe essere favorita dalla comunità di interessi con il proprio assistito.

«Ciò che il difensore deve possedere prima di tutto, a tal fine, è la conoscenza dell'imputato: non, come il medico, la conoscenza fisica, ma la conoscenza spirituale. Conoscere lo spirito di un uomo vuol dire conoscere la sua storia; e conoscere una storia non è soltanto conoscere la successione dei fatti, ma trovare il filo che li collega. (...) Tutto ciò non è possibile se il protagonista non apre, a poco a poco, l'anima sua. Questo tipo di protagonisti, che sono i delinquenti, hanno, per definizione, delle anime chiuse. Nello stesso tempo in cui domandano l'amicizia, oppongono la diffidenza e il sospetto. Impregnati di odio, vedono l'odio anche dove

⁷⁶ Nel testo in cui fa il bilancio della sua vita professionale trascorsa, a suo dire, tra aule universitarie, tribunali e parlatori delle prigioni, Carnelutti è esplicito: «mi accorgo che l'avvocatura assai più che la cattedra era la mia vocazione, che vuol dire poi il talento, che il Signore mi ha affidato affinché lo facessi fruttare. Se si potesse istituire un conto di dare e avere tra i due uffici, che ho esercitato, ne verrebbe fuori un largo margine a credito dell'avvocatura» (F. Carnelutti, 2006, 5).

⁷⁷ F. Carnelutti, 1957, 19.

⁷⁸ Ivi, 27.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ Cfr. C. Sarzotti, 1996.

non c'è che l'amore. Sono come animali selvatici, che solo con infinita delicatezza e pazienza si possono addomesticare»⁸¹.

Non è dunque soltanto l'impossibilità pratica di avere tempo e desiderio di entrare in confidenza con il proprio cliente, ma è il funzionamento stesso del processo di criminalizzazione, a cui la giustizia penale è inevitabilmente asservita, che lo rende strutturalmente incapace di creare relazioni di fiducia tra le persone coinvolte. L'individuo, la cui condotta si tenta di stigmatizzare nel processo, reagisce d'istinto con la diffidenza e il sospetto anche nei confronti di chi vorrebbe aiutarlo. Anche perché quello che si aspetta è di essere trattato non nella sua umanità, ma come corpo-bersaglio su cui lo Stato, questa entità astratta di cui spesso l'imputato non si sente parte⁸², riafferma il suo potere di punire. Odiato perché prevede di essere odiato; e purtroppo spesso la previsione si realizza. Di ciò Carnelutti conserva un'immagine, lo spettacolo dell'uomo-animale in gabbia «nell'aula buia del Tribunale di Torino»⁸³, che si stupisce si sia inciso così «indelebilmente sul nastro della nostra memoria. Fatto sta che ancora adesso, dopo averne veduti tanti, l'uomo imprigionato ha un fascino misterioso per me. È questa l'esperienza, che m'ha aperto la via della salvezza»⁸⁴.

Proprio questa esperienza è il tratto forse più significativo che Carnelutti trasmette alla narrazione collettiva sulla penalità dell'Italia degli Anni Cinquanta: la consapevolezza dei limiti della giustizia penale esercitata dallo Stato, il dovere per i giudici e gli avvocati di avvicinarsi con estrema umiltà a quell'uomo imprigionato che nella pena solitamente non trova altro che un nuovo motivo per odiare la società; umiltà che rappresenta per il giurista anche l'unica strada per conoscere, nella misura resa possibile dal contesto giudiziario, quella vita concreta che il diritto pretende di regolare. Tutti elementi, questi, totalmente assenti nell'odierna narrazione collettiva così dominata dai sostenitori del populismo penale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ANTONUCCI Ermes, 2023, «Processi e stampa: i casi Montesi, Ippolito, e Marotta visti da "Il Mondo" di Pannunzio (1949-1966)». In *Le carte e la storia*, 1, 86-99.

BRUNER Jerome, 2002, *La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita*. Laterza, Roma-Bari.

⁸¹ F. Carnelutti, 1957, 29.

⁸² Qui si aprirebbe tutto il tema della selettività dei processi di criminalizzazione che di regola si esercitano quasi esclusivamente su quei gruppi sociali che si collocano ai margini della società ed hanno quindi maggiori difficoltà a sentirsi parte della comunità statuale, anche quando essa abbia la presunzione di definirsi democratica.

⁸³ F. Carnelutti, 1957, 23.

⁸⁴ *Ibidem*.

BUCCOLIERO Cosima, UCCELLO Serena, 2022, *Senza sbarre. Storia di un carcere aperto*. Einaudi, Torino.

BUFFA Pietro, 2019, *La galera ai confini dei vostri cervelli*. Itaca Edizioni, Castel Bolognese.

CAMPANALE Anna Maria, 2018, «Rappresentazione del potere e potere della rappresentazione. Ritratti dei giudici». In *Cultura giuridica e diritto vivente*, n. 5, in <https://journals.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/1807>

CAMPANALE Anna Maria, 2016, *Nomoseeikon. Immagini dell'esperienza giuridica*. Giappichelli, Torino.

CAMPANALE Anna Maria, 2023, «Raffigurazioni del processo penale in Francesco Carnelutti». In *L'Ircocervo*, XXII, 1, 103-113.

CARNELUTTI Francesco, 1954, *Come si fa un processo*. Edizioni Radio Italiana, Torino.

CARNELUTTI Francesco, 1957, *Le miserie del processo penale*. Edizioni Radio Italiana, Torino.

CARNELUTTI Francesco, 2006, *Vita di avvocato. Mio fratello Daniele. In difesa di uno sconosciuto*, a cura di F. Cipriani e prefazione di G. Alpa. Giuffr , Milano.

CARRER Matteo, 2018, «Rileggendo Carnelutti su *La clinica del diritto*. Problemi e questioni sui fondamenti della clinica legale». In *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, a cura di Angelo Maestroni, Paola Brambilla, Matteo Carrer, vol. II, 21-47. Giappichelli, Torino.

CASTELLOZZI Massimo, 2022, «L'elzeviro dai giornali alla radio». In *InScriptum. A Journal of Language and Literary Studies*, III, 3, 7-26.

FASSIN Didier, 2018, *Punire. Una passione contemporanea*. Feltrinelli, Milano.

FASSONE Elvio, 2015, *Fine pena: ora*. Sellerio, Palermo.

FERRAJOLI Luigi, 1999, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*. Laterza, Roma-Bari.

FERRELL Jeff, HAYWARD Keith, YOUNG Jock, 2008, *Cultural Criminology: an Invitation*. Sage, London.

FILAST  Nino, 1989, *Tre giorni nella vita dell'avvocato Scalzi*. La Casa Husher, Firenze.

GARAPON Antoine, 2007, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*. Raffaele Cortina, Milano.

GIGLIOLI Pier Paolo, CAVICCHIOLI Sandra, FELE Giolo, 1997, *Rituali di degradazione. Anatomia del processo Cusani*. Il Mulino, Bologna.

MAGGIO PAOLA, 2021, «Il carcere nell'esperienza di due direttori». In *SP Sistema Penale*, 3, in https://sistemapenale.it/pdf_contenuti/1613597979_maggio-2021-due-direttori-raccontano-il-carcere.pdf

MARAFIOTI Domenico, 2007, *La toga racconta. Avvocati e giudici scrittori nel Novecento*. Carabba Ed., Lanciano.

MARCHESELLI Alberto, 2009, *Magistrati dietro le sbarre. Farsa e tragedia nella giustizia penale italiana*. Melampo, Milano.

MONTEBUGNOLI Anna, 2020, *La rappresentazione del supplizio. Per un'archeologia dello spettacolo punitivo*. Università degli Studi di Bergamo, Bergamo.

MONTELEONE Franco, 2021, *Storia della radio e della televisione italiana. Costume, società e politica*. Marsilio, Venezia.

PAGANO Luigi, 2020, *Il direttore. Quarant'anni di lavoro in carcere*. Zolfo Editore, Milano.

PANNARALE Luigi, 2020, «La verità degli avvocati: un'indagine sul cinema italiano». In *Sociologia del diritto*, 3, 33-51.

PASCALI Michelangelo, 2018, «La considerazione sociale dell'avvocato nella recente cinematografia statunitense». In *Sociologia del diritto*, 3, 131-157.

POZZI Enrico, 1997, «Antonio Di Pietro: invenzione di un italiano». In *La chioma della vittoria: Scritti sull'identità degli italiani dall'unità alla seconda Repubblica*, a cura di Sergio Bertelli, 316-353. Ponte alle Grazie, Milano.

RANDAZZO Ettore, 2006, *La giustizia nonostante*. Sellerio, Palermo.

RINALDI Ettore, ROMANIA Vincenzo, 2019, (a cura di), *Motivi, account e neutralizzazioni*, PM edizioni, Varazze.

ROMEO Andrea, 2024, «Narrazioni del diritto e dell'etica legale nella cultura cinematografica hollywoodiana». In *ISLL Papers*, Atti del X Convegno Nazionale della ISLL, Università di Napoli «Federico II», Napoli 28-29 settembre 2023, in https://amsacta.unibo.it/id/eprint/8023/1/Romeo_ISLLPapers_2024.pdf

SALVI Stefania T., 2017, «'Avvocati oratori': Eloquenza forense e trasformazioni di una professione tra Otto e Novecento». In *Historia et Ius*, 12, 1-26.

SARZOTTI Claudio, 2023, *Storia della penalità e modi di comunicazione*, Quaderni di Antigone, Roma, in <https://www.antigone.it/quaderni-antigone/STORIA DELLA PENALITA E MODI DI COMUNICAZIONE 2021.pdf>

SARZOTTI Claudio, 2022a, *La rappresentazione della penalità nella società dell'immagine: note per la definizione del concetto di narrazione collettiva*. In *Temi, problemi e prospettive del sistema penale*, a cura Orlando Sapia, di Albero Scerbo, 111-136. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.

SARZOTTI Claudio, 2022b, «Antagonista o protagonista? La figura del direttore di carcere nei prisonmovies». In *Il tempo del carcere. Aspetti criminologici e sociologici della prigione attuale. Modelli a confronto tra Francia e Italia*, a cura di Patrizia Pacini Volpe, 13-60. Pisa University Press, Pisa.

SARZOTTI Claudio, 2012, *La carogna da dentro a me*, con post-fazione di M. PALMA, Quaderni di Antigone, Edizioni Gruppo Abele, Torino, reperibile in <https://www.antigone.it/quaderni-antigone/SARZOTTI%202012%20La%20carogna%20da%20dentro%20a%20me.pdf>

SARZOTTI Claudio, 1996, «Égalité et modèles de procès pénal». In *Déviance et Société*, XX, 3, 215-237.

SICILIANO Giacinto, 2022, *Di cuore e di coraggio. Storia di una vita normale, ma non troppo*. Rizzoli, Segrate.

TOLSTOJ Lev N., 1991, *Resurrezione*, trad. it. di C. Terzi Pizzorno. Fabbri Editore, Milano.

TOMEIO Vincenzo, 1973, *Il giudice sullo schermo. Magistratura e polizia nel cinema italiano*. Laterza, Bari.

TOMEIO Vincenzo, 2025, *The Judge on the Screen. A Translation and Critical Edition*, a cura di P. Robson. Fairleigh Dickinson University Press, Lanham.

TRACUZZI Gianluca, 2023a, «La strada di Francesco Carnelutti. Nota introduttiva». In *L'Ircocervo*, XXII, n. 1, in <https://lircocervo.it/wp-content/uploads/2023/05/02-TRACUZZI.pdf>

TRACUZZI Gianluca, 2023b, «Carnelutti e il cinematografo». In *L'Ircocervo*, 2, 71-82.

TORRENTE Giovanni, 2022, «“Ricordi di un direttore di carcere”. Riflessioni a margine di alcune recenti pubblicazioni». In *Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario*, 1, in https://www.antigone.it/rivista-archivio/Rivista_1_2022/7_RUBRICA%20A%20PROPOSITO%20DI%20Ricordi%20di%20un%20direttore%20-%20Torrente.pdf